

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 01181/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2025, proposto dal signor *****
** ***** , rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Chessa e Eleonora Barbini,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e
Mariantonietta Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Sassari
in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

del diritto del signor ** ***** alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali *ex artt.* 6 bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387 e 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e per la conseguente condanna dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute all'esito della riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali *ex artt.* 6 bis, d.l. n. 387 del 1987 e 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010, oltre interessi e rivalutazione dal di dovuto a quello dell'effettivo pagamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2026 il Pres. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente in epigrafe, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e residente in Sardegna, risulta dagli atti di causa congedato a domanda, successivamente al compimento del 55° anno di età, e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo.

Il ricorrente, nato nel 1963, è stato collocato in quiescenza a domanda in data 11 gennaio 2021, avendo compiuto 57 anni di età alla data del pensionamento e avendo maturato 42 anni di periodo utile ai fini pensionistici. Dal prospetto di liquidazione

versato in atti, risulta che non sono stati applicati i sei scatti stipendiali, *ex art. 6-bis*, d.l. 21 settembre 1987, n. 387.

Il ricorrente, pertanto, agisce per l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto al beneficio previsto dal citato art. 6-*bis*, d.l. n. 387 del 1987 e dall'art. 21, l. n. 232 del 1990, domandando l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio, di cui alla citata disposizione.

2. Si è costituito in giudizio l'INPS depositando, contestualmente, una nota corredata di documenti contenenti le indicazioni pervenute agli Uffici territoriali dell'Istituto dalla Direzione Centrale Pensioni, in date 26 aprile 2023 e 31 ottobre 2023, con cui si dà atto dei rilievi mossi dal Ministero dell'economia e delle finanze alla proposta di circolare di recepimento delle sentenze di accoglimento del Consiglio di Stato e alla necessità di una modifica legislativa in materia.

3. In data 8 maggio 2026 l'Inps ha depositato una articolata memoria, con la quale ha eccepito la decadenza dalla domanda e la prescrizione della pretesa dei ricorrenti, insistendo quindi per il rigetto del ricorso, in ogni caso con compensazione delle spese processuali.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria in data 13 maggio 2026, con la quale controdedotto alla memoria dell'INPS.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 3 giugno 2026.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato alla luce dei principi espressi dal TAR Sardegna con una giurisprudenza consolidata, alla quale il Collegio intende richiamarsi (v., da ultimo, sentenza TAR Sardegna, sez. I, 12 dicembre 2026, n. 1164 e precedenti nella stessa richiamati).

Tali precedenti, riguardanti anche le Forze di polizia a ordinamento militare (tra le quali vi è l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza), e gli appartenenti alle stesse, i quali godono dei benefici in argomento in forza del richiamo all'art. 6-*bis*, d.l. n. 387 del 1987 operato dall'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, si pongono in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4636; id., sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10557; id. 5 dicembre 2023, n. 10520, n. 10522 e n. 10524; id. 22 novembre 2023, n. 10001, n. 10002, n. 10003, n. 10004 e n. 10005; id. 22 novembre 2023, n. 10000 e n. 10006; id. 23 marzo 2023, n. 2985).

La giurisprudenza richiamata, intervenuta sul punto, ha affermato che l'art. 4, d.lgs. 165 del 1997 ha ad oggetto la sola “*base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*” e non il calcolo della indennità di buonuscita e che l'abrogazione (ad opera dell'art. 2268, comma 1, punto n. 872 del Codice dell'ordinamento militare) dell'art. 11, l. n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15-*bis*, d.l. n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest'ultima disposizione nella sua originaria formulazione e non è quindi in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda (Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524, in particolare, il punto 16.5). Ha aggiunto che il superamento del termine temporale previsto dall'art. 6-*bis*, d.l. n. 387 del 1987 per la presentazione della domanda “entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”, non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell'anno successivo (Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10557; id. 23 marzo 2023 nn. 2979 e 2982), nonché che il termine prescrizione del diritto alla riliquidazione della buonuscita stabilito dall'art. 20,

comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973 decorre non dalla cessazione del rapporto ma dal momento dell'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524; id. 18 aprile 2023, n. 3914; id., sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5598; id. 18 agosto 2010, n. 5870), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.

2. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente accertamento del diritto del ricorrente di percepire i benefici economici normativamente contemplati dall'art. 6-*bis*, d.l. n. 387 del 1987 e il correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere, entro 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a rideterminare l'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata, oltre agli accessori, come per legge.

3. Le spese sono poste a carico dell'amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone che l'Istituto previdenziale corrisponda al ricorrente, entro 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente proposta, quanto dovuto in applicazione dell'art. 6-*bis*, d.l. n. 387 del 1987, oltre agli accessori come per legge, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.

Condanna l'Istituto resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidandole complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre agli accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

Gabriele Serra, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giulia Ferrari

IL SEGRETARIO